

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

119.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 14 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);	
Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1551);		Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852);	
Contu e Rojch: Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio nazionale del notariato (504) .....	3	Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);	
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 6, 7, 11, 16	Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705) .	17
Bargone Antonio (gruppo comunista-PDS) ..	5	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	17, 20
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	3, 6	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	17
Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) .....	5	Vairo Gaetano (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	17
Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	4, 5, 6, 7, 11, 16		
Vairo Gaetano (gruppo DC) .....	5	<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
<b>Votazione nominale:</b>		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	20, 21
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	17	Casini Carlo (gruppo DC) .....	20
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Recchia Vincenzo (gruppo comunista-PDS) .	20
Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415);			

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,50.**

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (5051) e della proposta di legge Contu e Rojch: Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio nazionale del notariato (504).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 luglio 1990, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Contu e Rojch: « Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio nazionale del notariato ».

Ricordo che nell'ultima seduta si era chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, il Governo ritiene necessaria la presentazione di alcuni emendamenti, rispetto al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, pur considerando che un'approvazione senza modifiche consentirebbe di varare il provvedimento entro tempi brevissimi.

Con l'emendamento 1.1 il Governo intende ripristinare l'espressione « e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 » che consente di eliminare ogni dubbio circa l'inquadramento della Cassa nel novero degli enti pubblici non economici.

Il richiamo è tanto più necessario ove si ponga mente che la citata legge n. 70, oltre a prevedere le norme regolanti i predetti enti pubblici, attiene ai principi ordinamentali dell'ente, disciplinandone il funzionamento ed il sistema dei controlli sulle relative delibere e sui bilanci di previsione.

Ad avviso dell'esecutivo la soppressione del richiamo in questione potrebbe determinare nell'interprete il convincimento che la disciplina sia posta in deroga alla citata legge n. 70, con la conseguente inapplicabilità di quest'ultima alla Cassa nazionale del notariato.

La modifica apportata con l'emendamento 2.1 non è di poco conto. La Cassa nazionale del notariato per sua natura svolge prevalentemente una funzione previdenziale in favore degli associati e solo sussidiariamente — in relazione alle disponibilità finanziarie — eroga contributi, sussidi e mutui a tasso agevolato esercitando un'attività di assistenza.

Con il testo licenziato dal Senato viene eliminata quella graduazione dei compiti istituzionali dell' Cassa nazionale del notariato che, invece, risultava evidente nella originaria formulazione. Solo ove risulti inequivoca la graduazione dei compiti, sarà certamente assicurato che l'ente adempirà anzitutto al proprio compito primario di previdenza, mentre potrà assolvere quelli secondari solo se resi-

duino le disponibilità finanziarie necessarie al riguardo.

Con l'emendamento 2.2 si intende ripristinare l'originaria formulazione, corrispondente alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118. Ciò, non solo al fine di realizzare un migliore coordinamento tra la legge esistente e la disciplina che si va ad approvare, ma anche in ragione dell'esigenza di eliminare ogni possibile dubbio circa l'effettiva destinazione da dare all'immobile che sarà oggetto dell'acquisto.

Con l'emendamento 11.1, si tende ad inserire dopo le parole « è assunto » l'espressione « ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 ». Tale modifica viene inserita per le stesse motivazioni illustrate riguardo all'emendamento 1.1, con ciò ribadendo la necessità dell'esplicito riferimento alla suddetta normativa.

Infine, l'ultimo emendamento all'articolo 24, comma 1, prevede la sostituzione del testo originario con la norma secondo la quale, per la prima attuazione della legge, la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del consiglio nazionale del notariato è fissata dal ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Nel primo inciso dell'articolo 24, comma 1, è ripetuta la previsione di cui all'articolo 23, comma 1; l'indicata formulazione appare pertanto superflua. All'articolo 24, comma 1, secondo inciso, risulta aggiunta la previsione per cui gli attuali componenti del consiglio nazionale del notariato potranno essere rieletti una sola volta; tale norma si pone in palese deroga al principio generalmente invalso quanto all'elezione di componenti di organi professionali, per cui l'attività dei medesimi precedentemente svolta non è presa in considerazione nella determinazione delle cause di ineleggibilità, le quali si determinano a partire dall'entrata in vigore della legge.

A conferma di quanto rilevato, vi è da dire che i componenti del consiglio nazionale del notariato, in carica all'atto del-

l'entrata in vigore della presente legge, mentre verrebbero a cessare anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, neppure potrebbero partecipare per due volte a consigli di durata corrispondente all'ordinaria scadenza. Sono queste le ragioni che hanno motivato il Governo a presentare gli emendamenti e che lo portano ad insistere perché la Commissione li approvi.

PRESIDENTE. Dò la parola al relatore per la replica.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Mi richiamo alla relazione, visto che non vi sono state osservazioni nel corso del dibattito e che l'impianto del disegno di legge pervenutoci dal Senato soddisfa tutti i gruppi presenti in Commissione. Mi riservo di illustrare le proposte del relatore in ordine agli emendamenti presentati dal Governo.

Propongo di adottare come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 5051.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta che ha testé formulata il relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio-decreto 9 novembre 1919, n. 2239, esplica, nell'ambito della categoria dei notai attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti

2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

a) alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza;

1) ordinario: per raggiungimento del limite di età; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;

2) speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione;

b) alla corresponsione del trattamento gli quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonché degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

c) alla liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

d) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;

e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole* istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 *aggiungere le seguenti* e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.  
1. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Se accedessimo alla tesi di lasciare immutato l'impianto del Senato, potremmo acquisire agli atti la dichiarazione del relatore e dell'intera Commis-

sione che la Cassa nazionale del notariato è un ente pubblico non economico, senza procedere all'approvazione di alcun emendamento. Se il Governo fosse d'accordo, potrebbe ritirare l'emendamento presentato.

ANTONIO BARGONE. Per la verità nutro qualche perplessità rispetto al testo del Senato; pertanto mi sembra che l'emendamento 1.1 presentato dal Governo costituisca un chiarimento necessario ai fini dell'individuazione delle caratteristiche di questo ente, per studiarne la disciplina più adeguata. Bisogna tener presente che da parte nostra e di alcuni colleghi della Commissione lavoro era stata espressa l'esigenza che vi fosse una valutazione complessiva ed organica di tutte le leggi di disciplina delle casse professionali, al fine di pervenire ad una normativa unificante, ma questo non è stato fatto. Stiamo valutando il disegno di legge sulla base di un parere rinforzato della Commissione lavoro la quale, per la verità, lo ha dato *sic et simpliciter*, senza nemmeno un'indicazione, una raccomandazione od una condizione. Alla luce di queste considerazioni, mi pare che il Governo, con il suo emendamento, abbia fornito una risposta più puntuale a queste esigenze; in effetti sono perplesso rispetto all'eventualità che il provvedimento debba tornare al Senato per il riesame delle modifiche introdotte, tuttavia non posso non considerare favorevolmente l'emendamento 1.1 del Governo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Mi pare che la cassa del notariato possa essere considerato un ente pubblico non economico alla luce della sua attività; pertanto, pur essendo favorevole all'emendamento 1.1 del Governo, concordo circa l'opportunità di limitarsi a fornire un'interpretazione autentica del significato dell'articolo 1.

GAETANO VAIRO. Dichiaro il voto favorevole del gruppo democristiano sull'emendamento 1. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se dobbiamo rinviare il testo al Senato per le successive modificazioni, e in particolare per l'emendamento al comma 1 dell'articolo 2 (con cui la parola « provvede » viene sostituita con l'espressione « può provvedere ») è preferibile introdurre l'ulteriore precisazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Mi sembra che il « può provvedere » sia implicito.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo punto è estremamente rilevante. L'articolo 1 definisce le funzioni della cassa, la quale esplica attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti; in particolare, il comma 2 elenca le attività di previdenza, che sono ritenute quelle fondamentali. L'articolo 2 regola l'attività di mutua assistenza; avendo modificato la relativa formulazione, nel senso di sostituire il « può provvedere » con il « provvede », l'intervento diventa dovuto a scapito — secondo quanto mi dicono gli uffici dell'attività di previdenza, che invece deve essere ritenuta e definita dalla legge come la funzione prevalente della Cassa; diversamente, sarebbe possibile utilizzare i mezzi disponibili per acquistare la casa od avere altri benefici, depauperando le disponibilità rispetto ai provvedimenti più propri, che sono quelli di previdenza.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Sulla base del pensiero espresso dal Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1.1, accettato da relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

1. La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attività di mutui assistenza prevista dall'articolo 1, comma 1, provvede, nei limiti di disponibilità del bilancio:

a) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;

b) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;

c) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versino in condizioni di disagio economico;

d) alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l'indennità di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all'ammontare della predetta indennità, a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

e) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa di prima abitazione, anche stipulando apposite con venzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;

f) alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei Consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole provvede con le parole può provvedere.*

2. 1.

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole per l'acquisto o la costruzione della casa inserire le seguenti da adibire.*

2. 2.

BENEDETTO INCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2.2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 3, 4 (con la tabella allegata), 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 3.

1. Organi della Cassa nazionale del notariato sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. I predetti organi restano in carica tre anni.

3. La Cassa nazionale del notariato è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è composto di diciotto membri, di cui quindici eletti tra i notai in esercizio e tre cooptati tra i notai in pensione.

2. I notai in esercizio sono eletti in unica data, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

3. Le elezioni dei quindici notai in esercizio vengono indette dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed hanno luogo presso le sedi dei Consigli notarili con l'osservanza delle norme vigenti per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice la prima adunanza del consiglio di amministrazione.

5. Nella adunanza di cui al comma 4, i membri eletti procedono all'integrazione del consiglio di amministrazione mediante la nomina a scrutinio segreto di tre notai in pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.

6. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata la regolarità delle elezioni dei notai in pensione, procede alla proclamazione degli eletti e ordina che siano pubblicati i nomi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

7. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale del notariato.

TABELLA A  
(articolo 4)

## TABELLA CHE DETERMINA LE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Zone regionali	Distretti di Corti di appello comprese in ciascuna zona	Numero dei membri del consiglio di amministrazione per ciascuna zona
Piemonte e Valle d'Aosta .....	Torino .....	1
Liguria .....	Genova .....	1
Lombardia .....	Milano e Brescia .....	1
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia .....	Venezia, Trieste e Trento .....	1
Emilia-Romagna .....	Bologna .....	1
Toscana .....	Firenze .....	1
Lazio .....	Roma .....	1
Sardegna .....	Cagliari .....	1
Marche e Umbria .....	Ancona e Perugia .....	1
Campania (con esclusione della Corte di appello di Salerno) .	Napoli .....	1
Abruzzo e Molise .....	L'Aquila e Campobasso .....	1
Puglia .....	Bari e Lecce .....	1
Basilicata (con l'aggiunta della Corte di appello di Salerno) .	Potenza e Salerno .....	1
Calabria .....	Catanzaro e Reggio Calabria	1
Sicilia .....	Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta .....	1
	Totale...	15

(Sono approvati).



## ART. 5.

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il segretario.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere eletti o cooptati per più di due trienni consecutivi.

3. I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, dai notai in esercizio che nella graduatoria, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente.

4. I notai in pensione, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo la procedura prevista nell'articolo 4, comma 5.

5. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

(È approvato).

## ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante;

c) delibera, su proposta del comitato esecutivo, l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

d) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni del comitato esecutivo;

e) delibera, su proposta del comitato, il regolamento organico del personale e le sue modifiche, l'ordinamento dei servizi, nonché la nomina del direttore generale;

f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

(È approvato).

## ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché della materia da trattare.

2. L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.

4. Per la validità dell'adunanza del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.

5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

(È approvato).

## ART. 8.

1. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonché il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato di fronte ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

2. Il presidente può delegare al vice presidente funzioni di sua spettanza.

(È approvato).

## ART. 9.

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri, eletti fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) predisposizione dei bilanci;
- b) esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
- c) autorizzazione delle spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;
- d) liquidazione delle pensioni, della indennità di cessazione e degli assegni integrativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 1;
- e) adozione di delibere su ogni altra materia delegata di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

3. Per la validità dell'adunanza del comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Contro le deliberazioni del comitato esecutivo è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione della deliberazione.

6. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato, lo stesso si intende respinto.

*(È approvato).*

## ART. 10.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

- a) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di

grazia e giustizia, con funzioni di presidente;

- b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

- d) due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Il collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti nominati su designazione del Consiglio nazionale del notariato rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio che li ha designati.

4. I revisori dei conti esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

*(È approvato).*

## ART. 11.

1. Il direttore generale della Cassa nazionale del notariato è assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, previo accertamento da parte di una commissione, nominata secondo le regole specificate nel regolamento che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il direttore generale, se richiesto dal presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole è assunto inserire le seguenti ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.*  
11. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*, Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. pongo in votazione l'emendamento del 11. 1 Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

Poiché agli articoli 12, 13, 14 e 15 (con la tabella allegata), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 12.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per cento degli stessi.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere variata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato formulata sulla base di bilancio tecnico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni quattro anni con effetto dal 1° gennaio successivo. La prima variazione può avvenire nel 1992 con effetto dal 1° gennaio 1993.

3. La quota di onorario di cui al comma 1 è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di

ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell'indicazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.

4. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano l'articolo 20 del citato regio decreto-legge n. 166 del 1937 e le norme in esso richiamate.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici.

(È approvato).

#### ART. 13.

1. I fondi disponibili della Cassa nazionale del notariato possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie;

b) in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

c) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi;

d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;

e) in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

## ART. 14.

1. Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui all'articolo 12 della presente legge e all'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento.

2. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l'aggio previsto dallo stesso comma 1, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all'articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

3. Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun mese, un prospetto

degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.

(È approvato).

## ART. 15.

1. L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, già modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive ».

2. La tabella allegato A introdotta nella legge 3 agosto 1949, n. 577 dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

TABELLA B  
(articolo 15)

## ALLEGATO A

TABELLA CHE DETERMINA LE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI PER L'ELEZIONE  
DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Zone regionali	Distretti di Corti di appello comprese in ciascuna zona	Numero dei componenti del Consiglio nazionale del notariato per ciascuna zona
Piemonte e Valle d'Aosta .....	Torino .....	2
Liguria .....	Genova .....	1
Lombardia .....	Milano e Brescia .....	2
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia .....	Venezia, Trieste e Trento .....	2
Emilia-Romagna .....	Bologna .....	1
Toscana .....	Firenze .....	1
Lazio .....	Roma .....	2
Sardegna .....	Cagliari .....	1
Marche e Umbria .....	Ancona e Perugia .....	1
Campania (con esclusione della Corte di appello di Salerno) .	Napoli .....	1
Abruzzo e Molise .....	L'Aquila e Campobasso .....	1
Puglia .....	Bari e Lecce .....	1
Basilicata (con l'aggiunta della Corte di appello di Salerno) .	Potenza e Salerno .....	1
Calabria .....	Catanzaro e Reggio Calabria	1
Sicilia .....	Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta .....	2
	Totale...	20

(Sono approvati).

## ART. 16.

1. La lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituita dalla seguente:

« *f*) elabora principi di deontologia professionale ».

(È approvato).

## ART. 17.

1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da quattro membri.

2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

*a*) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

*b*) gestione dei rapporti con il personale dipendente;

*c*) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;

*d*) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad esso delegata dal Consiglio.

(È approvato).

## ART. 18.

1. La revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato è affidata ad un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in esercizio, in ragione di:

*a*) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto;

*b*) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Abruzzo, Emilia-

Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;

*c*) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

2. I revisori sono eletti in unica elezione, nella stessa data di elezione del Consiglio nazionale del notariato, e in ciascuna zona è nominato revisore effettivo il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e supplente quello che lo segue immediatamente; in caso di parità di voti si ha riguardo alla maggiore anzianità di esercizio professionale.

3. I revisori eleggono nel proprio seno il presidente.

4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

5. Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un gruppo ad un altro delle zone sopra indicate, viene a cessare dalla carica un revisore effettivo, questi è sostituito dal supplente nominato nel suo gruppo di zona.

6. Quando per una qualsiasi causa, anche per l'assunzione della carica di revisore effettivo, viene a cessare dalla carica il revisore supplente, questi è sostituito dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel suo gruppo di zona.

7. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

8. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive.

(È approvato).

## ART. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio ».

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577, già modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituito dal seguente:

« Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona ».

(È approvato).

#### ART. 20.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.

2. La misura dei contributi è fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura raggugliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.

(È approvato).

#### ART. 21.

1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali.

2. La riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati con le stesse modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.

3. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare i contributi di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici giorni dall'emissione del mandato di pagamento previsto dall'articolo 22, secondo comma,

del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

(È approvato).

#### ART. 22.

1. I revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del Consiglio stesso.

(È approvato).

#### ART. 23.

1. Per la prima attuazione della presente legge, le elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato si svolgeranno, contestualmente a quelle del Consiglio nazionale del notariato, alla data che sarà fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa; entro lo stesso termine dovranno essere nominati i revisori dei conti della predetta Cassa.

2. I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa e del collegio dei revisori dei conti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

(È approvato).

#### ART. 24.

1. Per la prima attuazione della presente legge, la data delle elezioni del Consiglio nazionale del notariato e del relativo collegio dei revisori dei conti è fissata dal Ministro di grazia e giustizia con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 23. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 dell'articolo 15 gli attuali componenti del Consiglio nazionale del notariato potranno essere rieletti per una sola volta.

2. Per sopperire alle esigenze finanziarie del Consiglio nazionale del notariato per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella prevista dall'articolo 20 comma 1, relativa al versamento dei contributi dovuti da notai al Consiglio, la Cassa nazionale del notariato verserà allo stesso Consiglio in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, una somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi iscritti a repertorio dai notai per l'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge. La somma da versare verrà determinata calcolando il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di decorrenza prevista dall'articolo 20, comma 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è fissata dal ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

24. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 24.1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 24 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi articoli 25 e 26 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 25.

1. Le norme regolamenti per l'attuazione delle attività di previdenza e di

solidarietà previste nell'articolo 1 saranno emanate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto sarà emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulata sulla base di deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

2. Con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme regolamentari per l'attuazione dell'attività di mutua assistenza prevista dall'articolo 2.

*(È approvato).*

#### ART. 26.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 10 e 11, primo comma, del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

b) gli articoli 5, 6, 7, secondo, terzo e quinto comma, 12 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577.

2. Con effetto dalla data prevista dall'articolo 12 della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni;

a) l'articolo 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

b) l'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio nominale.



Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 5051, esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (5051):

Presenti e votanti .....	28	
Maggioranza .....	15	
Hanno votato sì .....	28	:
Hanno votato no .....	0	

*(La Commissione approva).*

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 504.

*Hanno votato sì:*

Alagna, Alessi, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Caria, Casini Carlo, Ciconte, Drago, Finocchiaro, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Gorgoni, Leccisi, Mastrantuono, Nenna D'Antonio, Nicotera, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Principe, Recchia, Rizzo, Sapienza, Scarlato, Sinatra e Vairo.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415) e delle proposte di legge Gargani: Modifica delle norme per le ele-**

**zioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca in seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari » Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante ed altri: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura »; Del Pennino ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

**GAETANO VAIRO, Relatore.** Signor presidente, i motivi di perplessità esposti con riferimento alle condizioni dettate dalla I Commissione sono stati oggetto di riflessione al punto da indurre la presentazione di taluni emendamenti.

Ritengo invece di dover chiedere un breve rinvio a seguito dell'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei magistrati: credo infatti di dover valutare, sia pure nell'arco di poche ore, se quanto percepito debba costituire motivo di ripensamento su qualche punto, in particolare sulla composizione degli uffici e sulla divisione tra funzione e qualifica.

**FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Signor presidente, in ordine al dibattito svoltosi nonché ai rilievi ed alle perplessità espressi per l'incidenza che il provvedimento — nel testo licenziato dal Comitato

ristretto — può avere in un settore così delicato, ritengo che una riflessione ed un approfondimento si rendano opportuni.

Oggi ha avuto luogo un incontro con i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei magistrati nel corso del quale è stata illustrata la posizione di tale associazione relativamente ad alcune rilevanti tematiche, come la distinzione per funzioni dei compiti dei magistrati e le norme incidenti sulla professionalità dei magistrati. Riguardo a quest'ultimo argomento, secondo il documento consegnato dall'associazione si dovrebbe intervenire sulle disposizioni che consentono lo sviluppo della carriera solo in base all'anzianità (l'associazione ha utilizzato il termine « clientelismo »). In sostanza, si dovrebbe tendere al superamento del prevalente concetto dell'anzianità nello sviluppo della carriera — limitando semmai la sua applicazione alla progressione economica — esaltando la professionalità con altre misure, tanto che nel documento si accenna all'eventuale eliminazione dei limiti di accesso a determinate funzioni, ruoli, all'anzianità (Corte di cassazione e di appello) per consentire al magistrato di accedere a mansioni superiori.

Accanto a questo si colloca la proposta, avanzata da un comitato composto da numerose categorie di operatori del settore della giustizia ivi compresi gli avvocati, sulla quale il Governo intende svolgere una riflessione, per la creazione di un organo distinto dai consigli giudiziari, denominato commissione distrettuale per il servizio giustizia se non ricordo male. Secondo i proponenti ciò permetterebbe il superamento delle perplessità manifestate in ordine al fatto che il consiglio giudiziario, a seguito delle modifiche introdotte — soprattutto quella della presenza degli avvocati — potrebbe incidere sull'indipendenza del magistrato, specificamente quando i compiti del consiglio riguardano lo *status* giuridico del magistrato stesso.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il parere condizionato espresso dalla I

Commissione, su cui il relatore si è riservato di intervenire durante l'esame dell'articolato. In proposito il Governo ha formulato una serie di rilievi per concorrere al miglioramento del testo, sui quali si soffermerà durante l'esame degli articoli, ma che fin d'ora mette a disposizione del relatore e dei colleghi ai fini di una loro considerazione.

Per quanto riguarda i consigli giudiziari, così come vengono modificati, si deve sottolineare l'esistenza di difficoltà circa i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura. Quale natura si vuole riconoscere ai nuovi consigli giudiziari? Quella di organo consultivo oppure, come la collega Finocchiaro ha proposto, quella di organo decentrato del CSM?

VINCENZO BENEDETTO NICOTRA. È anticonstituzionale!

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Nicotra, si tratta di una proposta avanzata. Il Governo è comunque allineato sulla prima ipotesi.

Un ulteriore aspetto, altrettanto delicato, concerne i rapporti con i direttori degli uffici periferici. Poiché l'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio giudiziario può dar vita ad una potenziale conflittualità di compiti con il dirigente dell'ufficio giudiziario, il relatore ha ipotizzato l'eliminazione dell'elezione diretta del presidente del consiglio giudiziario e il conferimento del ruolo — riconosciuto legislativamente — al presidente della corte d'appello.

Questa, ad avviso del Governo, non è una soluzione che va nello spirito della modifica del consiglio giudiziario; semmai è il caso di rafforzare con qualche specificazione e precisazione normativa il rapporto tra la funzione del consiglio giudiziario ed i compiti dell'ufficio giudiziario periferico, in maniera che nei momenti applicativi non si determini una conflittualità o comunque una sovrapposizione di compiti e di competenze. Va

quindi rivolta una particolare attenzione a questo aspetto, in modo che il provvedimento legislativo abbia le caratteristiche della chiarezza e della limpidezza.

Il terzo aspetto, che è stato ripreso in tutti gli interventi, è quello della durata degli incarichi direttivi. Vi è la preoccupazione di introdurre alcune modifiche perché, se è giusta la soddisfazione dell'esigenza di rendere temporanei gli incarichi direttivi, esiste anche il problema del magistrato che ha svolto tali incarichi: vi è il rischio che, quando la temporaneità venga a cessare, egli si trovi in una condizione di disagio in relazione a funzioni e compiti, i quali sono, per così dire, di ritorno rispetto alle funzioni direttive precedentemente svolte. Non dobbiamo, inoltre, perdere la professionalità dei magistrati introducendo norme che raggiungono il risultato esattamente opposto; ma anche su questo il Governo ritiene che si possano trovare dei giusti contemperamenti ed avvanzerà le proprie proposte nel corso dell'esame dell'articolato.

Questa è una materia che non dipende da semplici valutazioni di opportunità politica, ma dal rispetto del parere della Commissione Affari costituzionali, sul quale il Governo ritiene di esprimere il proprio pensiero. Si è detto che all'articolo 1, secondo comma, non si chiarirebbero quali siano le funzioni esercitate dal consiglio giudiziario nei confronti dei magistrati fuori ruolo. Il Governo ritiene che sia opportuno introdurre una precisazione, facendo eventualmente riferimento a quanto previsto all'articolo 1, lettera a), o comunque ridefinendo i compiti; in ogni caso l'indeterminatezza rilevata dalla I Commissione rappresenta un'effettiva carenza nella formulazione dell'articolato, per cui sarà necessario trovare una soluzione.

All'articolo 2, comma 1, lettera h); la I Commissione ha prospettato un dubbio circa la riferibilità della dizione « nell'ambito delle sue funzioni istituzionali » al consiglio giudiziario oppure al Consiglio superiore della magistratura. A giudizio del Governo, dal contesto sembra chiaro che si è inteso dettare una norma

di chiusura in relazione ad ogni eventuale richiesta che il Consiglio superiore della magistratura dovesse formulare nell'adempiimento dei suoi compiti; tuttavia, ove lo si ritenga necessario, non vi è motivo per non procedere all'ulteriore precisazione che la I Commissione suggerisce di adottare.

Quest'ultima suggerisce altresì una modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera d), nel senso che l'eleggibilità degli avvocati chiamati a comporre il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione dovrebbe essere limitata a quelli iscritti negli albi speciali che non esercitano attività professionale. A giudizio del Governo l'iniziativa è opportuna, perché evita ogni possibile influenza sull'indipendenza di giudizio dei giudici. Tornando al punto già accennato dell'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario, che deve avvenire secondo l'articolo 8 con la partecipazione di tutti i componenti, la I Commissione afferma che sarebbe preferibile fissare un *quorum* di partecipanti per la validità delle elezioni. L'osservazione, ad avviso del Governo, è condivisibile ad allo scopo può essere prevista una maggioranza di due terzi dei componenti, con prevalenza del voto del più anziano in caso di parità di voti, analogamente a quanto previsto per l'elezione dei componenti la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Abbiamo il precedente legislativo dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al quale potremmo collegarci.

La I Commissione ha poi formulato due rilievi all'articolo 10, che detta disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità: innanzitutto viene sollecitata per gli avvocati una previsione di incompatibilità fra la qualità di componente del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione e quella di componente del consiglio giudiziario presso la corte d'appello. Il motivo alla base dell'incompatibilità è certamente fondato ed il Governo lo condivide.

Con il secondo rilievo si denuncia una disparità di trattamento fra magistrati ed avvocati per quanto riguarda il regime

della ineleggibilità, essendo dettato solo per questi ultimi il criterio dell'insussistenza di precedenti sanzioni disciplinari. In effetti, non vi sono ragioni per una diversità di normativa al riguardo ed il risultato auspicato può convenientemente essere raggiunto con la soppressione del secondo comma dell'articolo 10 e con l'aggiunta nel primo comma dell'equiparazione della sanzione dell'ammonimento, richiamata dalla legge n. 195 del 1958, a quella dell'avvertimento, prevista per gli avvocati.

Dell'ampia serie di osservazioni fatte sul parere, passerò ora ad esaminare quella più contestata, riferita all'articolo 24. La I Commissione propone di subordinare l'assegnazione in sovrannumero alla copertura di posti vacanti nelle sedi in cui la lotta alla criminalità organizzata crea situazioni di emergenza; in realtà, il problema della copertura dei posti negli uffici in cui vi è forte presenza di criminalità deve essere affrontato e risolto in altra sede, così come è allo studio, in attuazione di una completa programmazione preventivamente determinata e, comunque, nell'ambito di una logica di maggiore ampiezza. A giudizio del Governo è sufficiente, al fine di una più razionale distribuzione dei magistrati sul territorio, eliminare la possibilità della collocazione in sovrannumero.

Con queste dichiarazioni il Governo annuncia la propria disponibilità a collaborare all'affinamento dello strumento in esame, pur con la riserva di riflettere sulle proposte avanzate e sui documenti che ci sono stati consegnati dai rappresentanti dell'associazione nazionale dei magistrati e dal comitato di cui fanno parte i rappresentanti degli avvocati.

**PRESIDENTE.** Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e ricordo ai colleghi che in sede di Ufficio di presidenza tutti i gruppi avevano stabilito di terminare entro la fine della settimana la discussione del provvedimento, il quale fa parte del programma di governo del 1979. Mi pare pertanto che 12 anni di riflessioni siano stati sufficienti per giun-

gere ora ad una rapida conclusione dell'iter.

Rinvio dunque il seguito della discussione ed altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Recchia, sui lavori della Commissione.

**VINCENZO RECCHIA.** Sollevo una questione a nostro parere urgente e rilevante.

Il mio gruppo chiede che la Commissione inserisca nel suo calendario un'audizione del ministro di grazia e giustizia sugli orientamenti del Governo circa la politica nel settore della giustizia.

Abbiamo ascoltato l'onorevole Andreotti all'atto della presentazione del nuovo Governo, ma in questi mesi il ministro di grazia e giustizia non è mai venuto in Commissione (dico questo senza nulla togliere al sottosegretario presente o agli altri), né ha mai preso la parola in aula su tali questioni; ricordo solo il suo intervento in conclusione del dibattito riguardante il decreto sulle scarcerazioni facili.

Ritengo dunque opportuno dare vita ad un momento di esposizione e di approfondimento sui reali orientamenti del ministro e del Governo, anche perché le vicende recenti e in particolare quelle degli ultimi giorni stanno a dimostrare come si sia ingenerato un confronto — in qualche caso uno scontro — che ha assunto rilievo e carattere istituzionale e costituzionale. Tutto ciò rende ancora più necessario un chiarimento da parte del ministro.

**CARLO CASINI.** Ricordo che, nel corso dell'esame del provvedimento in materia di amnistia e di indulto, presentai assieme ad altri colleghi un ordine del giorno nel quale si chiedeva l'impegno del Governo a riferire entro tre mesi — per la verità sono passati — sulla situa-

zione giudiziaria e, direi, anche applicativa delle pene di quanti sono stati condannati per reati di terrorismo.

La questione è delicata in quanto recentemente il ministro Martelli ha incontrato Renato Curcio. Pur rendendomi conto delle difficoltà esistenti, giuridico indispensabile conoscere in dettaglio i termini applicativi della legislazione di favore, per cui un imputato, pur avendo ottenuto una condanna, ottiene la libertà mentre invece un altro è ancora detenuto.

Un'analisi del genere è preliminare ad un ragionamento complessivo. Poiché il Governo si era impegnato — con l'accettazione di un ordine del giorno — a riferire sulla situazione, chiedo che ora si tenga fede a quell'impegno.

**PRESIDENTE.** Assicuro che adotterò le opportune iniziative per dare corso alle richieste formulate dagli onorevoli Recchia e Casini.

**La seduta termina alle 17,45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 7 giugno 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO